



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 10/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 1 dicembre 2015, n. 422

L.R. 37/85 - Trasferimento del titolo autorizzativo alla coltivazione della cava di calcare in località "Lupini" del Comune di Palagianò (TA) - Foglio n. 6 particelle nn. 168 (ex 156), 170 (ex 14), 174 (ex 157), 172 (ex 165) e 176 alla Società UNICALCE S.p.A. - sede legale in Brembilla (BG) Via Ponti n. 18 - p. IVA 00223680166.

L'anno 2015, addì 1 del mese di Dicembre, presso la sede della Sezione Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 - Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";

VISTO il DPGR 443 del 31.07.2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto 02.11.2015;

VISTA la DGR 2028 del 10.11.2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe TEDESCHI l'interim della direzione della Sezione Ecologia;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24.11.2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificato nel citato atto.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n. ____ del _____ sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

la Ditta Calce S.Pellegrino S.p.A. è titolare del provvedimento autorizzativo n. 92 del 27.10.2003, originariamente concesso alla ditta Calce Mori s.r.l. e successivamente trasferito con Det/Dir n. 7 del 30.03.2004 e in seguito prorogato con Determinazione del Titolare P.O. Delegato n. 75 del 27.05.2010 con scadenza il 31.05.2016;

il provvedimento autorizzativo riguarda una superficie di mq. 42.100 ricadente al Fg. di mappa n. 6 p.lle nn. 168 (ex 156), 170 (ex 14), 174 (ex 157), 172 (ex 165) e 176 in località "Lupini" del Comune di Palagianò (TA);

con nota del 06.05.2013 prot. n. AOO_160_6842 la ditta UNICALCE S.p.A. comunicava che a decorrere dal 31.12.2012 la Società Calce S. Pellegrino S.p.A. è stata incorporata con atto di fusione del 12.12.2012 a rogito del notaio dott. Giulio DONEGANA di Lecco repertorio 101315 raccolta n. 29140, in atti;

con la stessa nota, di cui al punto precedente, la ditta UNICALCE S.p.A. trasmetteva l'appendice di voltura n. 101093082 per la polizza ALLIANZ n. 47072040/8 di € 100.000,00=, con validità fino al 31.05.2016;

con istanza del 22.10.2015 prot. AOO_089_ 14344, il sig. VANZ ing. Vittorio in qualità di legale rappresentante della Società Calce S. Pellegrino S.p.A., chiedeva il trasferimento del titolo autorizzativo in favore della Società UNICALCE S.p.A., il cui legale rappresentante è il sig. VANZ ing. Vittorio con sede legale in Brembilla (BG) alla Via Ponti n. 18 - p.IVA: 00223680166;

con istanza del 22.10.2015 prot. AOO_089_ 14345 il sig. VANZ ing. Vittorio, legale rappresentante della Società UNICALCE S.p.A., chiedeva il trasferimento del titolo autorizzativo, di cui sopra, rispettando il piano di coltivazione e di recupero presentato a suo tempo ed approvato da questo Ufficio della cava di che trattasi;

Considerato che:

- l'area di cava di cui alle particelle nn. 168 (ex 156), 170 (ex 14), 174 (ex 157), 172 (ex 165) e 176 del Foglio 6 di Palagiano (TA), è in disponibilità della Ditta UNICALCE S.p.A., giusto atto di fusione del 12.12.2012, in atti;
- la ditta UNICALCE S.p.A. ha documentato le capacità tecniche ed economiche;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ingegnere Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla UNICALCE S.p.A., agli atti di questo Ufficio al prot. AOO_089_7 del 05.01.2015, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;

Ritenuto di proporre, ai soli fini minerari, il trasferimento dell'autorizzazione della cava in oggetto dalla Società Calce S. Pellegrino S.p.A. alla Società UNICALCE S.p.A. con l'aggiornamento delle prescrizioni di cui alla relazione n. ____ del _____.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di

esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

La Società UNICALCE S.p.A., con sede legale in Brembilla (BG) alla Via Ponti n. 8/A, in persona del legale rappresentante Sig. VANZ ing. Vittorio nato a Treviso il 23.09.1960 e residente a Cervasca (CN) alla Via Aranzone n. 8/A - p. IVA 00719900987 - è

AUTORIZZATA

1. a subentrare nella titolarità della cava di calcare in località "Lupini" del Comune di Palagiano (TA) - Fg. n. 6 particelle nn. 168 (ex 156), 170 (ex 14), 174 (ex 157), 172 (ex 165) e 176;
2. di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dal provvedimento n. 75 del 27.05.2010 di proroga dall'originaria Det/Dir. n. 92 del 27.10.2003 di autorizzazione rilasciato alla ditta CALCE MORI s.r.l. e il successivo provvedimento di trasferimento n. 7 del 30.03.2004 nonché ogni altro eventuale ordine e/o diffida impartiti dalla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, che qui si intendono integralmente trascritti;
3. Prescrizioni e obblighi dell'esercente:
 - a. La Ditta deve trasmettere alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011;
 - b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio con provvedimento n. 75 del 27.05.2010 fino al 31.05.2016, nonché dalla Det/Dir n. 92 del 27.10.2003 di autorizzazione rilasciato alla Ditta Calce Mori s.r.l. e la successiva di trasferimento n. 7 del 30.03.2004;
 - c. La cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia - Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
 - d. Per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava;
 - f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Sezione Ecologia, Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo - Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
 - h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si conferma l'importo di € 100.000,00 (euro

centomila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria/assicurativa per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

i. Il presente provvedimento è valido fino al 31.05.2016 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc.;

n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, i comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
- e) sarà notificato in copia alla Società UNICALCE S.p.A. ed al Sindaco del Comune di Palagiano (TA);
- f) Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Ecologia;

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
